

(N. 2859)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1968  
(V. Stampato n. 4699)*

**presentato dal ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(PIERACCINI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(RESTIVO)**

**e col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno  
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

**(PASTORE)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1968*

Norme sulla elettrificazione delle zone rurali

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

In armonia con il programma economico nazionale, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, il Comitato interministeriale per la programmazione economica fissa le direttive per un piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali.

## Art. 2.

Alla formulazione del piano provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso.

La Commissione, presieduta dal Direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è composta da:

- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- un rappresentante dell'ENEL.

La Segreteria della Commissione è costituita con il decreto di nomina della Commissione stessa.

Ai componenti della predetta Commissione sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

## Art. 3.

Nella formulazione del piano dovrà essere tenuto conto, nel quadro delle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, dei seguenti criteri:

a) il piano dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico-sociale delle zone rurali, particolarmente di quelle meridionali e insulari, nonché dei territori riconosciuti depressi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, tenute presenti, oltre le necessità per le abitazioni ed eventualmente per l'illuminazione pubblica, le esigenze di elettrificazione per attività agricole connesse ad attività industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche;

b) il piano dovrà essere attuato con gradualità e dovrà essere realizzato mediante la esecuzione di singoli piani particolareggiati;

c) gli investimenti dovranno soddisfare l'esigenza di un equilibrato sviluppo territoriale della diffusione del servizio elettrico;

d) gli interventi dovranno essere coordinati con quelli previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

## Art. 4.

Per l'esecuzione del piano l'ENEL predispone i singoli piani particolareggiati con i relativi progetti.

I piani particolareggiati sono approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonché degli allacciamenti necessari per la erogazione dell'energia elettrica.

Per le espropriazioni si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Per le imposizioni di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

I piani particolareggiati debbono indicare l'ammontare dell'onere finanziario per la loro esecuzione.

L'esecuzione delle opere è affidata, per ciascun piano particolareggiato, all'ENEL, mediante apposite convenzioni che saranno stipulate sulla base di una convenzione-tipo predisposta di concerto con il Ministero del tesoro.

#### Art. 5.

L'onere per l'esecuzione delle opere previste dal piano è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ENEL.

Per far fronte all'onere posto a carico dello Stato per gli anni dal 1968 al 1971, è autorizzata la spesa di lire 31.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1967 e di lire 7.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1968 al 1971.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

#### Art. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa all'ENEL, allo inizio di ogni trimestre, il 25 per cento della quota a suo carico dell'importo delle spese dei singoli piani particolareggiati, approvati nel trimestre precedente e la cui esecuzione è già iniziata.

Il residuo 75 per cento è pagato secondo l'andamento della esecuzione del piano su stati di avanzamento visti dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

La rata di saldo sarà versata dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del verbale di ultimazione dei lavori redatto dall'ENEL per ciascun piano particolareggiato, vistato dal predetto Ufficio del Genio civile.

I pagamenti di cui al presente articolo sono disposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante ordinativi diretti a favore dell'ENEL.

#### Art. 7.

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le opere di elettrificazione interessanti comprensori irrigui, che rientrano nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi degli articoli 6, 7 e 27 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

#### Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per le quote, rispettivamente, di lire 3.000 milioni e 7.000 milioni relative agli anni finanziari 1967 e 1968, mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.